

***Comune di San Clemente***

***Provincia di Rimini***

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE PAR LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI**

**(TA.RI.)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2020**

**INDICE**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

Art. 1 – Disciplina della tassa sui rifiuti

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all’urbano

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Soggetto passivo

Art. 6 – Presupposto oggettivo

Art. 7 – Definizione di locali imponibili

Art. 8 – Locali esclusi dalla tassazione

Art. 9 – Definizione di aree imponibili

Art. 10 – Aree escluse dalla tassazione

Art. 11 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

Art. 12 – Vincolo di solidarietà

**CAPO II**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

Art. 13 – Composizione della tariffa

Art. 14 – Commisurazione della tariffa

Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 17 – Determinazione della superficie imponibile

Art. 18 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche

Art. 19 – Tributo per le istituzioni scolastiche

Art. 20 – Tributo provinciale (T.E.F.A.)

Art. 21 - Piano Finanziario

Art. 21 bis - Determinazione della tariffa per l’anno 2020

**CAPO III**

**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

Art. 22 – Utenze domestiche

Art. 23 – Classificazione delle utenze domestiche

Art. 24 – Utenze non domestiche

Art. 25 – Classificazione delle utenze non domestiche

**CAPO IV**

**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Art. 26 – Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

Art. 27 – Criteri per le riduzioni

Art. 28 – Criteri per le agevolazioni a carico del piano economico finanziario

Art. 29 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale

Art 29 bis – Interventi a favore di categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19

Art. 30 – Casi di esenzione

Art. 31 – Riduzione per produzione di rifiuti assimilati e per l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche

Art. 32 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

**CAPO V**

**DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

Art. 33 – Tributo giornaliero

Art. 34 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

**CAPO VI**

**DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 35 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 36 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 37 – Versamento del tributo

Art. 38 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 39– Rimborsi e arrotondamenti

Art. 40 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 41 – Funzionario responsabile

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 42 – Accertamenti

Art. 43 – Sanzioni

Art. 44 – Contenzioso

Art. 45 – Trattamento dei dati personali

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 46 – Disposizioni finali e transitorie

**CAPO I  
NORME GENERALI**

**Art. 1  
Disciplina della tassa sui rifiuti**

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, attiva e disciplina l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituito dall’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n147 per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) ,introdotta anch’essa ai sensi del medesimo art.1,comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n147;
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’ art. 184 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i;
5. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 dell’art.1 della legge 147/2013 .
6. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ,dell’art.1 L.147/2013 e delle disposizioni dell’Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n. 147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

**Art. 2  
Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti, introdotta dall’art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato “*regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”.
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:
3. definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
4. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  
446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzione ed agevolazioni previste dal legislatore.

**Art. 3  
Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all’urbano**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi ma assimilabili a quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

3.Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dalla deliberazione di assimilazione del Comune n. 92 del 27/07/2010 e s.m.i..

**Art. 4  
Soggetto attivo**

1. Ai sensi della normativa richiamata, il Comune è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

**Art. 5**

**Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’art. 184 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e rifiuti espressamente assimilabili (se speciali e non pericolosi) con il regolamento comunale di San Clemente.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per il locali destinati ad attività ricettiva, (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente ad una comunicazione al competente ufficio comunale. Le attività del presente comma sono considerate, a tutti gli effetti, utenze non domestiche.
   1. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento del tributo è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.

**Art. 6**

**Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa

**ART. 7**

**Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento al tributo sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 5, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati verso l’esterno, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l’occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

**Art. 8  
Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto all’art. 11 comma 2 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 60 giorni dalla fine dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
   1. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
   2. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
   3. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
   4. le superfici comuni dei condomini, di cui all’art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
   5. I fabbricati rurali destinati all’attività di cui all’art. 2135 c.c.. insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettate a tariffe le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
   6. solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
   7. le superfici di solai e sottotetti collegati da scale, ascensori o montacarichi per la parte con altezza inferiore a metri 1,50;
   8. i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi dallo Stato (es chiese e sagrestie).
   9. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti:
4. Sono esclusi dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
5. Sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area di proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

**Art. 9  
Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

**Art. 10**

**Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall’applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell’articolo 8:

1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
2. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Sono altresì escluse:

1. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
2. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
3. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

**Art. 11  
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

|  |  |
| --- | --- |
| A T T I V I T A' | Riduzione superficie |
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, autoservizi, autolavaggi, auto-rimessaggi, officina trasporti di carburanti | 10% |
| Laboratori d’analisi, metalmeccanici, fabbri | 15% |
| Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, allestimenti, produzione di materiale pubblicitario, lavorazioni materie plastiche e vetroresine | 20% |
| Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie, incisorie | 25% |
| Marmisti e lapidei | 30% |
| Carrozzerie, autoriparatori, elettrauto, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti | 30% |
| Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, lavorazioni pelle | 40% |

1. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenzialità produttiva quali-quantitativa di rifiuti..
2. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
3. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER:

**Art. 12**

**Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

**CAPO II   
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

**Art. 13  
Composizione della tariffa**

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

**Art. 14  
Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tassa commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l’art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE e al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

**Art. 15**

**Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. I coefficienti utilizzati sono calcolati in base al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

4. Per nucleo familiare s’intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

**Art. 16  
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, come da allegato A), sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.
4. I coefficienti utilizzati sono calcolati in base al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

**Art. 17**

**Determinazione della superficie imponibile**

1. Fino all’attuazione della revisione del Catasto, così come confermato dall’art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, finalizzata all’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie da assoggettare alla tassa è quella calpestabile.

1. Per le unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini della TARES, la superficie imponibile è quella acquisita dal competente ufficio comunale.
2. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
4. Per superficie calpestabile si intende la superficie misurata sul filo interno dei muri.
5. Per le aree scoperte soggetta a tassazione la superficie è misurata nella parte operativa, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

**Art. 18**

**Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alla parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe cui appartiene l’insediamento principale.

**Art. 19**

**Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

**Art. 20**

**Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all’ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

**Art. 21  
Piano Finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR).
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. L’ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti) esamina e delibera il Piano Finanziario e lo trasmette all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe TARI, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall’ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.
5. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macroclassi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

**Art. 21 bis  
Determinazione della tariffa per l’anno 2020**

1.Limitatamente alle tariffe TARI per l’anno 2020 si esercita la facoltà, prevista dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24/04/2020 e quindi in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all’art. 21 del presente regolamento, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

2. Il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà riscosso entro l’anno 2021.

**CAPO III   
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

Art. 22

Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare è fissato nel numero di 2 (due).
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;

- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente, con eventuale recupero del pregresso.

**Art. 23  
Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

**Art. 24**

**Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

**Art. 25  
Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

1. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

**CAPO IV   
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Art. 26**

**ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L’applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell’istanza e solo a seguito dell’avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell’ufficio competente.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
4. L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

**Art. 27**

**Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
   1. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
   2. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
      1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata:
         1. 20 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
         2. 20 % locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
         3. 20 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
         4. 30% fabbricati rurali ad uso abitativo, utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo, con apposità annotazione di ruralità negli atti catastali come previsto dalla normativa vigente, comma 14-bis art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
         5. Ridotta di due terzi a partire dall’anno 2015 una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) del Comune di San Clemente già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. (L. n. 80 del 23/05/2014);

**Art. 28**

**Criteri per le agevolazioni a carico del piano economico finanziario**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

1. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
2. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze domestiche dimostrano di aver conferito all’isola ecologica/centro ambiente ubicato nel territorio comunale;
3. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

**Art. 29  
Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale**

* 1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
  2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
     1. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano incondizioni di grave disagio sociale ed economico;
     2. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti diassociazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

1. E’ applicata una riduzione fino ad un massimo del 70% per le utenze domestiche in cui il soggetto passivo è proprietario, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annesse le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 o C/7, che si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale.
2. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione delle riduzioni di cui alla presente lettera, sulla base dei seguenti criteri:
   1. requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di handicap oltre il 67%, disoccupati, cassaintegrati, ecc. in possesso di un ISEE, o altro indicatore vigente, determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;
   2. requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;
   3. eventuale differenziazione dell’ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;
   4. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;
   5. determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i soggetti che non usufruiscono più dell’agevolazione devono presentare apposita denuncia di variazione per il pagamento della tassa;
3. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono concesse annualmente su domanda dell’ interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità di cui all’art.26.In caso di accertamento d’ ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’ art. 76 del d. Lgs. 507/1993.

**Art 29 bis**

**INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19**

1. Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ai sensi dell’ art.1 comma660 della legge n. 147 del 2013. La suddetta riduzione è così articolata:

a) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione obbligatoria in ottemperanza dei DPCM emanati per il COVID-19 indicate nella tabella 1a e 1b dell’allegato A alla delibera n. 158/2020 di ARERA, verrà concesso uno sconto percentualecalcolato sulla tassa, relativamentealla quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti,in funzione del periodo di chiusura;

b) per le utenze non domestiche che sono state costrette dalle misure restrittive a restare chiuse per un periodo di tempo più ampio rispetto a quelle del precedente punto a), indicate nella tabella 2 dell’allegato A alla delibera n. 158/2020 di ARERA, verrà concesso un maggiore sconto percentuale sulla quota variabile al netto delle riduzioni esistenti, in funzione del periodo di chiusura;

1. per le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID, come elencate nella Tabella 3, allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020, cha abbiano effettuato una chiusura su base volontaria, l’eventuale agevolazione sarà concessa solo previa apposita istanza da presentarsi entro il termine stabilito da apposita disciplina di Giunta;
2. gli sconti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo saranno concessi senza necessità di presentazione di alcuna istanza , ferma restando la potestà di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d’ufficio, ma non spettanti.
3. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla copertura ed alla modalità di concessione, applicando eventualmente criteri omogenei per fattispecie, al fine di semplificare la quantificazione delle agevolazioni.

**Art. 30  
Casi di esenzione**

Ai sensi dell’art.1 comma 660 della L. n.147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

* 1. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE , o altro indicatore vigente, che non deve superare euro 8.500,00, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l’anagrafe della popolazione residente.
  2. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub¬affittati;
  3. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

1. L’elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune, in modo tale, comunque, da mantenere l’anonimato;
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato e seguendo i criteri di cui all’art.26.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art 31**

**Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati e per l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FRAZIONE RIFIUTO** | **VALORIZZAZIONE %** | |
| CARTA/CARTONE -VETRO -PLASTICA- MULTIMATERIALE-FERRO | 10% |  |
| LEGNO - ORGANICO - POTATURE | 100% |  |

1. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
2. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consultivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

**Art 32**

**Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia di rifiuto** | **€/Kg** |
| Vegetali *(scarti di giardinaggio)* | 0,040 |
| Inerti e vetro | 0,015 |
| Accumulatori al piombo *(batterie)* | 0,025 |
| Farmaci e pile | 0,025 |
| Abiti *(indumenti usati)* | 0,025 |
| Ingombranti lignei, metallici e vari | 0,050 |
| Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi*(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)* | 0,070 |
| Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi*(freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose)* | 0,100 |
| Carta | 0,020 |
| Plastica | 0,040 |
| Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio | 0,025 |

1. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

**CAPO V   
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO**

**Art. 33**

**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

**Art. 34  
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

**CAPO VI   
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 35**

**Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all’articolo 5, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l’occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune stesso.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 60 giorni dall’evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.

5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

**Art. 36  
Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 5, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro le seguenti scadenze:
   * 1° rata entro il 30 settembre dell’anno di competenza,
   * 2° rata entro il 31 ottobre dell’anno di competenza,
   * 3° rata a saldo entro il 10 dicembre dell’anno di competenza.
2. E’ possibile pagare l’intero importo in unica soluzione entro il mese di ottobre.
3. Esclusivamente per l’anno 2020, a seguito della deroga prevista dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, la terza rata a saldo sarà riscossa nell’anno 2021, con scadenza indicata nell’apposita delibera di approvazione delle tariffe.
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come modificato dalla L. 157/2019 purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^ giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Si prevede la possibilità, mediante delibera di Giunta comunale, di differire i termini di versamento del tributo in situazioni di eccezionale gravità riguardante tutti o determinate categorie di contribuenti.

**Art. 37  
Versamento del tributo**

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

**Art. 38**

**Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il funzionario responsabile può autorizzare dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

**Art. 39  
Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto od un versamento in misura superiore al dovuto.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell’articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

**Art. 40  
Importi minimi e altre disposizioni**

1. L’importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.
4. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato all’art. 25 comma 1 del vigente regolamento per la gestione delle entrate (limite minimo euro 12,00).

**Art. 41  
Funzionario responsabile**

1. la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**CAPO VII   
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**Art. 42  
Accertamenti**

1. L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “*Statuto dei diritti del contribuente*”.

3. Nell’ambito dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**Art. 43**

**Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie e successive modificazioni ed integrazioni e L. n. 160 del 27/12/2019.

**Art. 44  
Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

**Art. 45**

**Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dal D.Lgs. 196/2003.

**CAPO VIII   
NORME TRANSITORIE**

**Art. 46  
Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

**ALLEGATO A**

**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.**

**LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.**

**Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di creditoe studi professionali \*
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

\* L’art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito della legge n. 157 del 19/12/2019 ha inserito gli studi professionali nella categoria delle banche e istituiti di credito.